

La Dichiarazione dei Diritti dei/delle Sex Workers¹ in Europa

La presente Dichiarazione e' stata elaborata e sottoscritta da 200 sex workers e sostenitori provenienti da 30 paesi in occasione della Conferenza Europea su Sex Work, Diritti Umani, Lavoro e Migrazione 15-17 ottobre 2005, Bruxelles, Belgio

¹ **Sex Worker (SW)** :Lavoratore o Lavoratrice del Sesso ossia chi offre/vende servizi sessuali non soltanto nell'ambito della prostituzione ma anche negli altri rami dell'industria del sesso.

●**Industria del sesso**: settore economico-commerciale che offre una vasta gamma di servizi sessuali: strip-tease, hotline, pornografia, prostituzione, escort service, etc.

Sex Work: lavoro sessuale inteso come offerta/vendita dell'insieme di servizi sessuali che costituiscono l'industria del sesso.

Perché abbiamo bisogno di una Dichiarazione dei Diritti dei/delle Sex Workers in Europa?

In risposta alle esigenze dell'industria del sesso e dei/delle sex workers: donne, uomini, transgender e migranti, sono state adottate, da un capo all'altro dell'Europa, diverse misure che spaziano dall'accettazione del sex work come lavoro, con il riconoscimento dei diritti del lavoro, alla criminalizzazione di una vasta gamma di servizi legati al sex work per sfociare a volte nella criminalizzazione dello status di:

- I. sex worker
- II. di partner di sex worker
- III. di cliente di sex worker.

Negli ultimi anni sono aumentati considerevolmente a livello locale, nazionale ed internazionale, i provvedimenti normativi che limitano i diritti e le libertà fondamentali dei/delle sex workers; queste misure vengono propagandate come necessarie ed utili alla lotta contro la criminalità organizzata ed alla promozione e tutela della salute pubblica.

Molti di questi provvedimenti vengono adottati nonostante l'aperta contraddizione con le politiche e i principi espressi nei pareri dell'UNAIDS e dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) da cui emerge che le norme repressive, che limitano i diritti dei/delle sex workers, hanno riflessi negativi sulle politiche di tutela della salute pubblica poiché costringono l'industria del sesso alla clandestinità e trasformano le principali pratiche del sesso sicuro, come il possesso di preservativi, in prove di reato.

Questi provvedimenti sono in contraddizione inoltre con la Risoluzione del Parlamento Europeo sulla Violenza Contro le Donne (Risoluzione del Parlamento Europeo sulla Violenza Contro le Donne, 1986, Doc. A2-44/86) con la quale si chiedeva la depenalizzazione dell'esercizio della prostituzione, la garanzia al godimento dei medesimi diritti degli altri cittadini e la tutela di indipendenza, salute e sicurezza di chi esercita la prostituzione.

Numerosi provvedimenti violano anche l'obbligo degli stati, determinato dalle leggi internazionali sui diritti umani, di:

- I. rispettare,
- II. promuovere e
- III. proteggere

i diritti umani di ogni persona che si trovi nel loro territorio, senza discriminazione; tra questi diritti annoveriamo il diritto alla riservatezza, alla famiglia, a lasciare legalmente il proprio paese e a potervi fare ritorno, a non subire torture, detenzione arbitraria, né trattamenti inumani o degradanti;

le leggi internazionali promuovono la libertà di:

- I. espressione,
- II. informazione,
- III. associazione e
- IV. circolazione.

Malgrado sia evidente che i lavoratori migranti sono soggetti a livelli crescenti di abusi e sfruttamento, perpetrati impunemente in ogni settore, le reazioni dei paesi europei all'aumento del fenomeno migratorio, di portata internazionale, hanno prodotto norme restrittive che prestano scarsa attenzione alla tutela dei diritti e delle libertà dei migranti.

Ad oggi, la Bosnia e la Turchia sono gli unici paesi europei ad avere ratificato la Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sulla Protezione dei Diritti di Tutti i Lavoratori Migranti e dei Membri delle Loro Famiglie, entrata in vigore il 1 luglio 2003.

I progetti sviluppati nell'ambito del sex work e le associazioni dei/delle sex workers in Europa hanno raccolto materiali sufficienti per sostenere che le normative e i comportamenti discriminatori, che non possono essere giustificati con il pretesto di tutelare la salute pubblica o di lottare contro la criminalità organizzata, hanno come unico effetto quello di limitare i diritti e le libertà fondamentali dei/delle sex workers in ambito locale, nazionale ed internazionale.

Questi obiettivi sono invero raggiungibili attraverso:

- I. i servizi socio-sanitari,
- II. le politiche sugli alloggi,
- III. l'occupazione e
- IV. l'istruzione,
- V. le norme amministrative e
- VI. le procedure e le azioni investigative e giudiziarie.

Nell'elenco sottostante non vengono menzionati tutti i paesi benché in Europa non ce ne sia uno, neppure dove l'industria del sesso è regolamentata, in cui i/le sex workers non abbiano riportato:

- I. discriminazione e
- II. violazione dei loro diritti umani.

In Austria i/le sex workers sono soggetti/e ai controlli sanitari obbligatori per le MTS (Malattie Sessualmente Trasmissibili) mentre gli altri cittadini sessualmente attivi non lo sono; in questo modo si promuove:

- I. l'immagine dei/delle sex workers come "sporchi/e" e
- II. si viola il principio di non discriminazione

In Finlandia è illegale per i/le sex workers lavorare in gruppo al fine di garantirsi una condizione di maggiore sicurezza, nel caso in cui lo facciano rischiano l'incriminazione per "sfruttamento/favoreggiamento"; in questo modo si violano i loro diritti:

- I. a riunirsi ed associarsi pacificamente e
- II. a godere di buone condizioni lavorative.

In Francia il/la figlio/a di un/una sex worker, una volta raggiunta la maggiore età, può essere incriminato/a per "favoreggiamento/sfruttamento" dei guadagni del/della sex worker; in questo modo si viola il diritto dei/delle sex workers:

- I. al rispetto per la vita privata e familiare e
- II. ad essere liberi da interferenze arbitrarie nel godimento di questo diritto.

In Grecia, dove il lavoro sessuale è regolamentato ed i/le sex workers sono schedati/e, essi non possono contrarre matrimonio; se lo fanno non viene loro consentito di continuare a lavorare legalmente e perdono la licenza. I/le sex workers sono quindi costretti a scegliere tra:

- I. il godimento del loro diritto al matrimonio e a fondare una famiglia

OPPURE

- I. il diritto a mantenersi esercitando una professione.

Nessuno dovrebbe essere costretto a fare questa scelta.

In Italia la polizia sequestra, getta via o brucia impunemente gli averi dei/delle sex workers; in questo modo si viola:

- I. il diritto alla proprietà dei/delle sex workers e
- II. l'obbligo dello stato a :
- III. tutelare il diritto di proprietà,
- IV. fornire tutela giuridica imparziale ai suoi cittadini
- V. salvaguardare da discriminazioni.

In Olanda, dove il sex work è socialmente accettato come un lavoro legale, i/le sex workers migranti sono la sola ed unica categoria di lavoratori/lavoratrici esclusa dall'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Dato che per ogni altro tipo di attività lavorativa i/le non cittadini/e possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro in base a quanto stabilito dalla Legge sui Lavoratori Migranti, nel caso dei/delle sex workers si viola il diritto:

- I. alla non - discriminazione.

In Portogallo (ed in molti altri paesi) i/le sex workers perdono la custodia (potestà) dei propri figli per l'intervento dei servizi sociali o dei tribunali competenti semplicemente a causa della loro attività lavorativa, senza che ricorrano specifiche e valide prove di incapacità genitoriale o di comportamenti dannosi per i figli; in questo modo si viola il diritto:

- I. a non subire interferenze arbitrarie nella vita familiare e
- II. a non subire discriminazioni.

In Romania, dove il sex work è illegale, il governo ha proibito ai propri cittadini di trovare in esso un'occupazione. Le pressioni del governo rumeno hanno fatto sì che il governo austriaco esaurisse il numero di permessi di soggiorno concessi per motivi di lavoro ai/alle sex workers rumeni e le donne che hanno lavorato LEGALMENTE in Austria, al loro ritorno in patria, possono subire delle sanzioni; in questo modo si viola:

- I. il diritto a cercare un impiego remunerativo in un paese diverso dal proprio

In Russia i/le sex workers vengono minacciati dalla polizia di essere venduti come schiavi e costretti a fare sesso senza essere pagati/e; in questo modo si viola l'obbligo dello stato di garantire:

- I. la tutela del diritto all'incolumità personale e
- II. il diritto alla tutela giuridica imparziale dei/delle sex workers.

In Slovacchia i dipendenti delle strutture sanitarie rifiutano, senza il rischio di subire sanzioni, le cure mediche ai/alle sex workers e profferiscono commenti oltraggiosi contro le lavoratrici del sesso incinte mettendone in discussione la loro idoneità ad allevare figli; in questo modo si viola il diritto a vedersi garantito dallo stato:

- I. il conseguimento di un livello ottimale di benessere psichico e fisico e
- II. il diritto a fondare una famiglia.

In Spagna i tenutari dei bordelli impongono ai/alle sex workers, loro dipendenti, di sottoporsi ai controlli sanitari per le MST (Malattie Sessualmente Trasmissibili) e li/le costringono a pagare per questo servizio parcelle eccessive. I risultati di tali controlli non vengono trattati con riservatezza; in questo caso lo stato non sta garantendo efficacemente la tutela del diritto:

- I. alla riservatezza
- II. alla salute e
- III. ad opporsi alle violazioni dei codici deontologici della professione medica.

In Svezia i politici e le forze di governo hanno minacciato di ritirarsi dai dibattiti pubblici allorquando vi partecipino anche i/le sex workers che sono stati/e quindi da essi sistematicamente esclusi/e; in questo modo si viola il diritto alla libertà:

- I. di espressione e
- II. di opinione.

Nel Regno Unito, dove i/le sex workers che lavorano in strada sono criminalizzati/e, si usano le "Disposizioni sul Comportamento Anti-Sociale" (Anti-Social Behaviour Orders) per limitare la loro libertà di movimento ed in alcune città sono stati stampati e distribuiti manifesti identificativi dei/delle sex workers con i loro nomi e foto; in questo modo si espongono i/le sex workers alla discriminazione e alla violenza e si viola il diritto:

- I. alla riservatezza e
- II. a partecipare alla vita pubblica.

In base al diritto internazionale uno dei fondamentali diritti umani è che "tutte le persone sono uguali di fronte alla legge ed hanno diritto, senza discriminazione alcuna, ad una tutela giuridica imparziale".

Nei fatti, emergono seri dubbi sul fatto che i/le sex workers europei possano godere di "tutele giuridica imparziale". I/le sex workers in Europa hanno valide ragioni per evitare di rivolgersi al sistema giudiziario per replicare ed opporsi a :

- I. discriminazione,
- II. violenza e
- III. altri abusi.

La Storia della Dichiarazione

Il processo che ha condotto alla stesura di questa Dichiarazione è stato avviato dal SIGN (Sexwork Initiative Group Netherlands), una rete di sex workers e di attivisti/e olandesi sostenitori dei loro diritti. La fondazione del SIGN è stato il primo passo verso l' allargamento della base di persone interessate ad organizzare una conferenza e a chiedere il riconoscimento dei diritti dei/delle sex workers in tutta Europa. Nel giugno del 2003 gli iscritti al SIGN hanno invitato i/le sex workers e le associazioni di sex workers di tutta l'Europa ad unirsi a loro per programmare una conferenza. Nel gennaio del 2004 è stato fondato un Comitato Organizzatore (OC) internazionale composto da 15 persone, in maggioranza attuali o ex - sex workers, anche migranti, provenienti da diversi paesi europei.

L'OC non ha la rappresentanza di tutti i paesi né di tutti i gruppi esistenti in Europa, ma è sostenuto da un gran numero di sex workers, di attivisti/e per i diritti dei/delle sex workers e di associazioni che lavorano con i/le sex workers in tutta Europa ed anche altrove.

L'OC ha deciso che una Dichiarazione dei Diritti dei/delle Sex Workers in Europa avrebbe fornito la cornice ottimale entro cui organizzare la conferenza e sarebbe andata incontro sia alla necessità urgente di promuovere la coscienza dei diritti umani dei/delle sex workers, che a quella di verificare e di replicare a tutti i tipi di violazione dei diritti dei/delle sex workers.

L'OC ha istituito un ente legale, il Comitato Internazionale per i Diritti dei/delle Sex Workers in Europa (ICRSE), col duplice scopo di coordinare la conferenza e di creare una base per iniziative future.

Benché la stesura della Dichiarazione fosse stata assunta come compito prioritario, il Comitato Internazionale per i Diritti dei/delle Sex Workers in Europa si è anche impegnato a dare impulso alle strategie contingenti per conseguire il riconoscimento e l'accoglimento sociale e politico dei principi espressi nella Dichiarazione.

Che cos'è la Dichiarazione?

La Dichiarazione non vuole essere un documento giuridico né la sua esistenza costituisce uno strumento legale idoneo a tutelare i diritti dei/delle sex workers in Europa. La Dichiarazione individua e mette a fuoco i diritti:

- I. umani,
- II. del lavoro e
- III. della migrazione

sanciti dal diritto internazionale e richiama l'attenzione sull'obbligo che gli stati hanno di assicurare che essi non siano violati

- I. dagli stati medesimi o
- II. da terzi
- III. e che tutti i livelli istituzionali garantiscano il godimento e l'esercizio dei diritti a tutte le categorie sociali.

La Dichiarazione è una sintesi di tutti i diritti su cui si è convenuto nei trattati e nelle convenzioni internazionali nell'interesse di ogni cittadino/a e contiene anche specifiche proposte indirizzate ai

governi affinché essi intraprendano percorsi indirizzati alla realizzazione delle politiche necessarie per garantire questi diritti anche ai/alle sex workers.

Nella prima sezione della Dichiarazione sono delineati i diritti di tutti gli esseri umani in Europa. Si tratta semplicemente di un estratto degli accordi internazionali sottoscritti dagli stati europei.

Nella seconda sezione della Dichiarazione sono esposti i criteri che i firmatari di questa Dichiarazione ritengono necessari a garantire la tutela e il rispetto dei diritti dei/delle sex workers.

I trattati internazionali cui si è fatto riferimento per stendere questa Dichiarazione sono:

- I. La Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sui Diritti Civili e Politici, 1966
- II. La Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, 1966
- III. La Convenzione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione Contro le Donne, 1979
- IV. La Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sulla Protezione dei Diritti di Tutti i Lavoratori Migranti e dei Membri delle Loro Famiglie, 1990
- V. La Convenzione delle Nazioni Unite Relativa allo Status di Rifugiato/Profugo, 1951
- VI. La Convenzione ILO sul Lavoro Forzato o Coatto (n. 29), 1930 e la Convenzione sull'Abolizione del Lavoro Forzato (n. 105), 1957
- VII. La Convenzione ILO sulla Libertà di Associazione e sulla Protezione del Diritto all'Organizzazione (n. 87), 1948
- VIII. La Convenzione ILO sui Lavoratori Migranti (Disposizione Supplementare) (n. 143), 1975¹
- IX. La Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, 1950

Inoltre, si basa su un numero di Dichiarazioni fondamentali:

- I. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, 1948
- II. La Dichiarazione delle Nazioni Unite sul Diritto e la Responsabilità degli Individui, 1999
- III. La Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla Eliminazione della Violenza Contro le Donne, 1993
- IV. La Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Principi Fondamentali di Giustizia a favore delle Vittime della Criminalità e dell'Abuso di Potere, 1985
- V. La Dichiarazione ILO sui Principi e i Diritti Fondamentali del Lavoro, 1998

¹ all'Art. 2 della Convenzione sui Lavoratori Migranti, 1990, si definisce come lavoratore migrante qualunque persona "che sta per essere impiegato/a, è impiegato/a o è stato/a impiegato/a in un'attività remunerata in uno Stato del quale non è cittadino/a"

VI. La Raccomandazione ILO sui Lavoratori Migranti (n.151), 1975

VII. La Carta Sociale Europea, 1961 e 1996

VIII. La Carta Europea dei Diritti Fondamentali, 2000

Il Comitato Internazionale per i Diritti dei/delle Sex Workers in Europa ha estratto da questi trattati i diritti minacciati da normative e da pratiche discriminatorie in Europa. Questi diritti sono:

I. il diritto alla vita

II. il diritto alla libertà ed alla sicurezza personale

III. il diritto di essere liberi dalla schiavitù, dal lavoro forzato e dalla servitù

IV. il diritto di essere liberi dalla tortura e dai trattamenti inumani o degradanti

V. il diritto di essere protetti dalla violenza, dalle lesioni fisiche, dalle minacce e dalle intimidazioni

VI. il diritto alla riservatezza ed alla protezione della vita familiare, incluso il diritto di essere liberi dalle interferenze arbitrarie o illecite nella propria vita privata, nella famiglia, nel domicilio o nella corrispondenza e dagli attacchi all'onore ed alla reputazione

VII. il diritto al matrimonio e a fondare una famiglia

VIII. il diritto alla libertà di movimento e di residenza

IX. il diritto a lasciare un paese, incluso il proprio, e a farvi ritorno

X. il diritto a richiedere asilo e no al rimpatrio forzato

XI. il diritto ad un'equa tutela della legge, alla protezione dalle discriminazioni e da ogni tipo di incitamento alla discriminazione

XII. il diritto ad un giusto processo

XIII. il diritto alla libertà di pensiero e di espressione

XIV. il diritto al lavoro, alla libertà di scelta dell'impiego, a giuste e favorevoli condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione

XV. il diritto al massimo livello conseguibile di benessere psichico e fisico

XVI. il diritto a riunirsi ed associarsi pacificamente con altri

XVII. il diritto di organizzarsi, alla libertà di associazione e di formare e fare parte di un sindacato

XVIII. il diritto all'informazione per i migranti con documenti e senza documenti

XIX. il diritto ad una valida difesa in giudizio

XX. il principio di non discriminazione

XXI. il diritto di partecipare alla vita culturale e politica della società

XXII. l'obbligo per gli stati di combattere i pregiudizi, le consuetudini o gli usi e tutte le altre pratiche che si basano sull'idea dell'inferiorità o della superiorità di uno dei due sessi sull'altro o sui ruoli stereotipati relativi agli uomini ed alle donne.

In questa stessa Dichiarazione mettiamo a fuoco i diritti maggiormente insidiati in Europa. La Dichiarazione non è una richiesta finalizzata alla concessione di privilegi da attribuire ai/alle sex workers, ma si basa sul principio che vendere servizi sessuali non può rappresentare una giustificazione per negare ai/alle sex workers i diritti fondamentali cui tutti gli esseri umani hanno titolo in base al diritto internazionale.

Solidarietà

Il vasto processo di consultazione avvenuto in tutta Europa e propedeutico alla presentazione ed approvazione della Dichiarazione è stato decisivo per sviluppare l'impegno collettivo in difesa dei diritti umani dei sex workers: donne uomini, transgender, migranti inclusi.

L'incontro di singoli e gruppi con esperienze e punti di vista decisamente diversi ha reso possibile lo svilupparsi di "una visuale più ampia" sull'importanza di promuovere il rispetto dei diritti dei/delle sex workers in Europa. La stesura della Dichiarazione ha messo in rilievo i punti in comune tra i/le sex workers e gli altri gruppi di emarginati/e i cui diritti non sempre vengono rispettati.

Infine, la Dichiarazione permette a noi che viviamo in Europa di entrare in contatto con il resto del mondo. La Dichiarazione, benché specifica per l'Europa, ci fornisce un linguaggio - il linguaggio dei diritti - che tutti i paesi del mondo dovrebbero essere in grado di capire e condividere.

Uso della Dichiarazione

L'informazione è un mezzo potente. Enunciando i diritti esistenti, la Dichiarazione vuole, in prima istanza, fungere da strumento per dare ai/alle sex workers la concreta possibilità di difendere i loro diritti avendo dalla loro parte le istituzioni e la giustizia.

In secondo luogo, la Dichiarazione mira ad essere un riferimento fondamentale per poter giudicare i risultati conseguiti e i progressi in atto e poter stabilire quale sia la direzione giusta da prendere nel futuro. Essa può rappresentare per le associazioni e i gruppi un punto di partenza unico per il riconoscimento dei diritti universalmente accettati nonché per la difesa dei/delle sex workers nei casi specifici in cui i loro diritti siano messi in discussione.

In terzo luogo, offre una guida alle organizzazioni e alle istituzioni che cercano di realizzare politiche e pratiche eque e non discriminatorie.

Infine, funge da avamposto per guardare al futuro: fornendo linee guida ci consente infatti di giudicare se le normative proposte rispettino o sviliscano i diritti dei/delle sex workers.

Ci dà anche un obiettivo a lungo termine: quello di conseguire il generale riconoscimento che il rispetto dei diritti umani *di tutti* è complementare al processo di costruzione di una società sana.

Se desideri diventare un sostenitore o se sei in grado di fornire dati relativi ad attività di promozione dei diritti umani per i/le sex workers, ti invitiamo a contattare il Comitato Internazionale per i Diritti dei/delle Sex Workers in Europa al seguente indirizzo di posta elettronica: info@sexworkeurope.org

La Dichiarazione dei Diritti dei/delle Sex Workers in Europa

Prefazione

La presente Dichiarazione è stata elaborata dai/dalle sex workers e da associazioni che si dedicano alla promozione dei loro diritti umani e del loro benessere.

La Dichiarazione elenca i diritti dei quali, in base alle norme internazionali sui diritti umani, gode ogni persona che si trova in Europa, compresi/e i/le sex workers; la Dichiarazione indica criteri e raccomanda pratiche che i firmatari della Dichiarazione ritengono essere il minimo necessario per garantire che questi diritti vengano rispettati e tutelati.

Questi diritti devono essere rispettati e tutelati nello sviluppo e nell'implementazione delle politiche e dei programmi relativi al traffico/tratta, alla migrazione irregolare o al terrorismo.

La Dichiarazione

A tutte le persone che si trovano in Europa, inclusi/e i/le sex workers, spettano i seguenti diritti in base alle norme internazionali sui diritti umani. Tutti gli stati europei sono tenuti a rispettare, proteggere ed attuare:

- I. Il diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona**
- II. Il diritto ad essere liberi da interferenze arbitrarie nella propria vita privata e familiare, nel proprio domicilio o nella corrispondenza e da lesioni all'onore ed alla reputazione**
- III. Il diritto al massimo livello conseguibile di benessere psichico e fisico**
- IV. Il diritto alla libertà di movimento e di residenza**
- V. Il diritto ad essere liberi dalla schiavitù, dal lavoro forzato e dalla servitù**
- VI. Il diritto a conseguire un'eguale tutela da parte della legge contro ogni discriminazione e ogni incitamento alla discriminazione, nel rispetto dei diversi status di genere, razza, cittadinanza, orientamento sessuale, etc.**
- VII. Il diritto a sposarsi ed a fondare una famiglia**
- VIII. Il diritto al lavoro, a potere scegliere liberamente l'impiego ed a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro**
- IX. Il diritto a riunirsi ed associarsi pacificamente**
- X. Il diritto a lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e a ritornare nel proprio paese**
- XI. Il diritto a richiedere asilo e no al rimpatrio forzato**

XII. Il diritto a partecipare alla vita sociale, culturale e politica della società

Questi diritti umani sono sanciti nei trattati internazionali che gli stati europei hanno convenuto di sostenere.

Inoltre, la maggior parte dei trattati contiene la clausola di non discriminazione, che prescrive come questi diritti debbano essere applicati senza discriminazione di sorta con riferimento:

- I. alla razza,
- II. al colore della pelle,
- III. al sesso,
- IV. alla lingua,
- V. alla religione,
- VI. alle opinioni politiche o di altro genere,
- VII. alle origini nazionali o sociali,
- VIII. all'appartenenza ad una minoranza nazionale,
- IX. alla proprietà,
- X. alla nascita
- XI. o ad altri status.

Ancora, il Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite nel Commento Generale 15 afferma: "ciascuno dei diritti della Convenzione deve essere garantito senza operare discriminazioni tra chi è cittadino e chi non lo è".

Sebbene questi diritti spettino a tutti gli esseri umani, l'esperienza dei/delle sex workers di tutta Europa è che gli stati:

- I. non rispettano,
- II. non proteggono,
- III. non attuano e
- IV. non promuovono i loro diritti sulla base di eguaglianza con gli altri cittadini.

In questa sede noi proclamiamo i diritti dei/delle sex workers in Europa e sollecitiamo gli stati europei affinché:

- I. li garantiscano
- II. e vi si conformino.

Vita, Libertà e Sicurezza

I/le sex workers hanno il diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona, incluso il diritto all'autodeterminazione della propria identità sessuale, e riguardo a questo diritto:

- I. Nessuno dovrebbe essere costretto, da altre persone, a fornire servizi sessuali contro la propria volontà o a condizioni che non accetta.
- II. I preservativi sono di vitale importanza per la protezione della vita e della sicurezza di ognuno; il sequestro dei preservativi ai/alle sex workers dovrebbe essere quindi proibito.
- III. Gli stati devono adoperarsi affinché cessi l'impunità relativa all'abnorme livello di violenza e di omicidi perpetrati ai danni dei/delle sex workers in tutti i paesi, e dovrebbero dare impulso all'azione investigativa e punitiva nei casi di abusi perpetrati dai funzionari delle forze dell'ordine.

Riservatezza e vita familiare

I/le sex workers hanno il diritto di essere liberi da interferenze arbitrarie nella loro vita privata e familiare, nel loro domicilio o nella loro corrispondenza e da lesioni al loro onore o alla loro reputazione, e riguardo a questo diritto:

- IV. A nessuno dovrebbe essere negato il diritto di costituire e sviluppare relazioni interpersonali (Secondo una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani, il diritto alla riservatezza include il diritto a "costituire e sviluppare relazioni con altri esseri umani, specialmente nella sfera affettiva, per lo sviluppo e la realizzazione della propria personalità". *Dudgeon contro il Regno Unito*, Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani, 1981, 4 EHRR 149); marchiare il/la partner ed i/le figli/e adulti/e del/della sex worker come "sfruttatori/favoreggiatori" è discriminatorio ed implica 1) l'inadeguatezza dei/delle sex workers ad avere una vita privata e familiare e 2) la sconvenienza, per le altre persone, di costituire o sviluppare relazioni con i/le sex workers dato che potrebbero comportare la negazione di servizi pubblici.
- V. I/le sex workers hanno il diritto di decidere quando avere un figlio e quanti figli avere. L'attuale o il precedente impiego nel sex work non dovrebbe essere assunto come base per mettere in discussione l'idoneità di una persona ad essere genitore/genitrice o ad avere la custodia dei propri figli.

Salute

I/le sex workers, anche se immigrati/e, hanno il diritto di conseguire il massimo livello di salute psichica e fisica possibile, incluse anche la salute sessuale e riproduttiva e riguardo a questo diritto:

- VI. A nessuno dovrebbe essere richiesto di sottoporsi ai controlli sanitari obbligatori per la rilevazione delle MST (Malattie Sessualmente Trasmissibili) ed ai controlli relativi all'HIV. Ogni controllo sanitario dovrebbe essere diretto prioritariamente allo scopo di tutelare la salute e i diritti delle persone interessate.

VII. Le informazioni sulle malattie veneree e sull' HIV dovrebbero rimanere riservate.

Libertà di Movimento

I/le sex workers hanno il diritto alla libertà di spostamento e di residenza e riguardo a questo diritto:

VIII. Nessuna restrizione dovrebbe essere opposta alla libertà di spostamento delle persone da uno stato all'altro sulla base del loro impiego nel sex work.

IX. Nessuna restrizione dovrebbe essere opposta alla libertà di circolazione delle persone entro i confini degli stati. Qualsiasi norma, a qualsiasi livello, che cerchi di controllare i/le sex workers non deve inficiarne i diritti relativi alla libertà di movimento, inclusa la libertà di lasciare la propria residenza e di farvi ritorno, di visitare la famiglia o di accedere ai servizi.

Libertà dalla Schiavitù e dal Lavoro Forzato

I/le sex workers hanno diritto ad essere liberi dalla schiavitù, dal lavoro forzato e dalla servitù, e riguardo a questo diritto:

X. Dovrebbero essere adottati idonei provvedimenti per garantire ai/alle sex workers il pieno godimento dei diritti del lavoro, la possibilità di essere realmente informati/e su questi diritti e l'accesso a tutta la gamma di misure e di strumenti utili per uscire da condizioni di sfruttamento in ambito lavorativo.

XI. Dovrebbero essere presi provvedimenti per fornire un'idonea assistenza e protezione alle vittime del traffico/tratta, del lavoro forzato, della schiavitù e di pratiche simili avendo pieno rispetto per la tutela dei loro diritti umani. Il permesso di soggiorno dovrebbe essere concesso per garantire una reale possibilità di accesso alla giustizia ed alla tutela legale, incluso il risarcimento, a prescindere dalla volontà di collaborare con le forze dell'ordine. Le vittime del traffico/tratta non devono essere rimandate nei paesi di provenienza e nelle situazioni che li ricondurrebbero al traffico/tratta o dove potrebbero subire ulteriori lesioni.

Uguale Protezione dalla Legge e Protezione dalle Discriminazioni

I/le sex workers hanno diritto ad un'eguale tutela dalla legge ed hanno gli stessi diritti di accesso alla protezione legale di tutti gli altri, hanno diritto ad essere protetti dalla discriminazione e da atti che istigano alla discriminazione e riguardo a questo diritto:

XII. Ove un/una sex worker non abbia commesso alcuna infrazione e la vendita dei servizi sessuali non sia configurabile come atto illecito, si deve proibire ai funzionari delle forze dell'ordine di abusare della loro autorità ostacolando e perseguitando i/le sex workers. Le forze dell'ordine devono rispettare i diritti di tutti le persone coinvolte in indagini giudiziarie indipendentemente dal loro status di sex workers.

XIII. Gli stati sono tenuti ad indagare, processare, e condannare gli autori degli illeciti perpetrati ai danni delle persone a prescindere dal fatto che le vittime siano impiegati nel sex work o che si tratti di persone immigrate; dovrebbero inoltre essere adottate misure

per garantire che gli organi di pubblica sicurezza e la magistratura siano in grado di fare fronte agli illeciti denunciati dai/dalle sex workers, prevedendo formazione e controlli per i funzionari delle forze dell'ordine e per la magistratura inquirente e giudicante. La testimonianza di un/una sex worker nei procedimenti penali non dovrebbe essere respinta per il solo motivo che si tratta di un/una sex worker.

XIV. A nessuno dovrebbero essere sequestrate o distrutte arbitrariamente le proprie cose dagli agenti di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda il diritto alla protezione dalle discriminazioni:

XV. Nessuna persona dovrebbe essere ritenuta non attendibile nei tribunali civili e dei minori per il solo fatto di essere o essere stato/a impiegato/a nel sex work.

XVI. Dovrebbero essere adottati dei provvedimenti per proteggere i/le sex workers e le persone a loro carico dalle discriminazioni :

XVII. nei luoghi di lavoro,

XVIII. nei domicili,

XIX. nel sistema giudiziario,

XX. negli asili e nelle scuole,

XXI. nella fornitura dei servizi socio- sanitari ed assistenziali,

XXII. operate in modo arbitrario ed ingiustificato da parte di compagnie di assicurazioni private.

XXIII. Dovrebbero essere istituiti dei corsi nelle scuole e nei luoghi di lavoro il cui obiettivo specifico sia l'eliminazione delle discriminazioni contro i/le sex workers.

Matrimonio e Famiglia

I/le sex workers hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, e riguardo a questo diritto:

XXIV. L'attuale o il pregresso impiego nel sex work non dovrebbe limitare o impedire il diritto dei/delle sex workers a sposare il partner che scelgono, a fondare una famiglia e a crescere i propri figli.

XXV. Lo stato dovrebbe garantire che l'impiego nel sex work, presente o passato, non impedisca ai/alle sex workers ed alle loro famiglie di accedere ai servizi socio-sanitari; lo stato dovrebbe inoltre garantire che le autorità pubbliche e le strutture socio-sanitarie non discriminino i/le sex workers e le loro famiglie e rispettino il loro diritto alla riservatezza ed alla vita familiare.

Lavoro e Giuste e Soddisfacenti Condizioni di Lavoro

I/le sex workers hanno diritto al lavoro, a scegliere liberamente il loro impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e all'assistenza in caso di disoccupazione, e riguardo a questo diritto:

XXVI. Il mancato riconoscimento del sex work come attività lavorativa o professione ha conseguenze sfavorevoli sulle condizioni lavorative dei/delle sex workers e non consente loro di accedere all'assistenza fornita sulla base della normativa del lavoro nazionale ed europea.

XXVII. I/le sex workers dovrebbero potere scegliere, senza intromissioni o pressioni ad opera di terzi, la natura e le condizioni dei servizi sessuali che vogliono fornire.

XXVIII. I/le sex workers hanno diritto a luoghi di lavoro salubri e sicuri; informazioni dettagliate ed aggiornate sulla salubrità e la sicurezza di tali luoghi dovrebbero essere loro accessibili, sia che si trovino nella condizione di lavoratori/lavoratrici subordinati/e sia in quella di autonomi/e. Inoltre, a nessuno dei/delle sex workers dovrebbe essere imposto di consumare alcol o droghe come condizione per lavorare.

XXIX. Tutte le persone hanno il diritto di essere trattate con rispetto nei luoghi di lavoro e di essere tutelate dalle molestie sessuali; nei luoghi di lavoro dell'industria del sesso, come in tutti gli altri luoghi di lavoro, si dovrebbero promuovere il rispetto e la libertà dagli abusi e dalle molestie nei confronti dei/delle sex workers.

XXX. I/le sex workers dovrebbero avere diritto ad eguali condizioni lavorative ed ai benefici della previdenza sociale, inclusi i permessi retribuiti per i periodi di:

- malattia;
- gravidanza e maternità;
- ferie;

ed inoltre avere diritto all'indennità di disoccupazione se il loro periodo lavorativo si è concluso o se decidono di lasciare il sex work.

XXXI. I/le sex workers non dovrebbero essere discriminati/e per mezzo di richieste di prezzi esorbitanti per i canoni di locazione dei locali o per beni o servizi di primaria necessità, come ad esempio il cibo, sulla base del fatto che si tratta luoghi o servizi legati al sex work.

XXXII. Nessuno dovrebbe essere escluso dall'essere assunto o venire licenziato solo perché ha lavorato nel sex work.

Riunione ed Associazione Pacifica

I/le sex workers hanno il diritto di riunirsi ed associarsi pacificamente, e riguardo a questo diritto:

XXXIII. L'impiego nel sex work non dovrebbe essere assunto come valida motivazione per limitare la facoltà dei/delle sex workers di cooperare, di unirsi e di creare associazioni al fine di esprimere le loro opinioni, impegnarsi in contrattazioni collettive e difendere i propri diritti.

Lasciare il proprio paese e ritornare

I/le sex workers hanno il diritto di lasciare qualunque paese, incluso il proprio, e di ritornarvi, e riguardo a questo diritto:

XXXIV. L'impiego nel sex work non dovrebbe essere assunto come valida motivazione per limitare il diritto di ogni persona di lasciare il proprio paese e di farvi ritorno, ed ogni rimpatrio deve avvenire nel pieno rispetto delle condizioni di tutela e di sicurezza della persona.

Asilo e Diritto alla non rimpatrio forzato

I/le sex workers hanno il diritto di richiedere asilo e non possono essere riconsegnati a situazioni e trattamenti inumani o degradanti o a tortura, e riguardo a questo diritto:

XXXV. Gli stati dovrebbero adottare idonee misure per garantire che essere un/una sex worker non costituisca ostacolo al diritto di richiedere asilo o alla non rimpatrio forzato.

Partecipazione alla Vita Pubblica

I/le sex workers hanno il diritto di partecipare alla vita sociale, culturale e politica della società e riguardo a questo diritto:

XXXVI. I/le sex workers, così come tutte le altre persone, dovrebbero avere il diritto di partecipare al processo di elaborazione delle leggi e delle politiche che riguardano il loro lavoro e la loro vita.